

gione vera, chiara ed efficace per provare che questo provvedimento non lede la giustizia. Ora io non ho sentita ancora una sola ragione, che risponda a questo pensiero.

Difatti, o signori, per sostenere che i fabbricanti di seconda categoria, i quali non hanno carattere industriale, debbono ottenere un abbono superiore al 25 per cento, bisogna provare che abbiano una perdita nella fabbricazione, per cali e dispersioni susseguenti all'accertamento del prodotto, superiore al 25 per cento.

Ora io dico che, fintantochè non venga provato tecnicamente, e con assicurazione di uomini competenti, che conoscano a fondo la materia, che questa perdita è difatti superiore al 25 per cento; fintantochè non venga provato che il calo, ripeto, sia superiore al 25 per cento, non si può in una legge accordare un abbono superiore al 25 per cento senza offendere le ragioni della giustizia.

Io concludo adunque, o signori, che se le ragioni della finanza consigliano al Governo di mantenere fermo l'articolo 2 come è stato proposto, anche le ragioni della giustizia debbono confortare l'animo vostro a votare senz'altro quest'articolo 2.

La Commissione quindi nella sua maggioranza vi propone di votare l'articolo 2 come è stato proposto. (*Vive approvazioni*).

Presidente. Metterò a partito l'emendamento dell'onorevole Saporito.

Saporito. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito. Non replico tutte le ragioni che ho svolto nel mio discorso per dimostrare la giustizia della mia proposta, nè credo utile ed opportuno rispondere a tutto ciò che ha detto l'onorevole relatore; ritiro però il mio emendamento dopo le parole molto significanti dette dall'onorevole presidente del Consiglio.

Di Camporeale. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Camporeale.

Di Camporeale. Io vorrei rispondere poche parole a quanto ha detto l'onorevole Di Rudini, il quale non ha creduto giusto l'emendamento a questo articolo secondo.

L'onorevole Di Rudini con molta sicurezza ha affermato che nessuna ragione vi è per ritenere che queste distillerie possano avere un danno maggiore del 25 per cento; egli però si è ben guardato dal provare la sua affermazione, e mi permetta la Camera che all'affermazione dell'onorevole Di Rudini io contrapponga l'affermazione mia; affermazione per affermazione una vale l'altra.

Fra le ragioni, del resto, per le quali fu proposto l'emendamento vi è anche questa, che mentre nel paragrafo b, che la Camera ha sott'occhio, si legge che sono considerate " aventi carattere industriale, soltanto quelle provvedute di apparecchi di distillazione composti, a vapore, o nelle quali la distillazione dello spirito precede, ecc. " non occorre di avere una grande competenza tecnica per comprendere che invece quelle che sono contemplate nel paragrafo c) sono inferiori, che non sono perfezionate, che sono ancora con strumenti preadamitici, ed evidentemente avranno una perdita assai maggiore del 25 per cento.

Ad ogni modo siccome oggi non è più questione, dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, di insistere nell'emendamento che del resto l'onorevole Saporito ha ritirato, non ho altro a dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Di Rudini, relatore. Ho chiesto di parlare unicamente per dichiarare che la determinazione della tassa non è fatta a capriccio; essa, per le distillerie che non hanno carattere industriale, è stabilita sul criterio della produttività presunta dal lambicco, e tenendo conto delle condizioni delle quali, giustamente, faceva cenno l'onorevole Di Camporeale.

È una materia questa assai delicata; ed io aggiungerò che la Commissione non ha voluto sostanzialmente alterare i rapporti fra le varie classi di distillerie; ha voluto anzi mantenerli come stanno, perchè non ha creduto che in un momento di crisi fosse opportuno e conveniente il rivederli.

Io voglio ammettere che uno studio attento, un esame diligente della questione possa più tardi indurre il Governo a presentare alla Camera elementi sufficienti per modificare questi rapporti di abbuono fra la prima, la seconda e la terza categoria di distillerie (chiamiamo distillerie di terza categoria quelle di seconda, che non hanno carattere industriale); ma io non mi sento, senza avere elementi sufficienti di potere, di mia iniziativa, mutare i rapporti che esistono fra i vari coefficienti di abbuono concessi alle varie categorie di fabbricanti.

Presidente. Allora, avendo l'onorevole Saporito ritirato il suo emendamento, e non essendovi altre proposte pongo a partito l'articolo 2.

(*È approvato*).